

FAQ n. 1 Possono presentare domanda di finanziamento enti pubblici che non sono proprietari di superfici boscate?

Sì, possono presentare la domanda di finanziamento soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del Reg. UE n. 1305/2013. Tale articolo prevede *la concessione di aiuti a silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici e loro consorzi* a copertura dei costi per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione di infrastrutture di protezione, alla prevenzione degli incendi o di altre calamità naturali su scala locale, compreso l'uso di animali al pascolo, alla installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio degli incendi boschivi, purchè in possesso di idonea documentazione (contratto di affitto regolarmente registrato, atto di concessione, ect) . Si specifica che sono ammessi tra i beneficiari anche gli Enti preposti alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi quali le Aree Naturali Protette, tenute a realizzare un piano antincendio specifico nel quale gli indirizzi e le scelte pianificatorie, programmatiche e organizzative di carattere generale sono adattate alle specificità individuali dell'Area.

FAQ n. 2 Cosa si intende per interventi a macchiatico negativo?

In tutti gli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di una porzione di bosco (avviamento ad alto fusto, diradamento, sfollo, ecc.) si ottiene materiale legnoso vendibile sul mercato a fronte di costi sostenuti per il taglio e l'esbosco di tale materiale. L'analisi economica del tecnico abilitato deve evidenziare, se del caso, che nel complesso dell'intervento il costo da sostenere per il taglio del materiale e per il suo esbosco è superiore al valore retraibile dalla sua vendita. Tale valutazione va definita sulla base di idonee aree di saggio realizzate e georeferenziate realizzate in sede di progetto definitivo attraverso l'analisi della massa retraibile e della metodologia di esbosco che verrà utilizzata. Gli interventi previsti dal bando possono essere finanziati esclusivamente a macchiatico negativo ossia se i costi stimati sono maggiori dei ricavi realizzabili con la vendita del materiale.

FAQ n. 3 Quali sono le categorie di spesa da individuare nella compilazione della domanda di aiuto?

Le singole categorie di spesa sono riferibili ad ogni tipologia di intervento indicata all'articolo 1 del bando della sottomisura 8.3.1. come individuate nel **Quadro economico** del provvedimento di concessione del contributo.

FAQ n. 4 E' prevista la possibilità che un beneficiario presenti più domande per lo stesso bando?

No, ad ogni beneficiario può essere associata una sola domanda di aiuto nell'ambito del medesimo bando. E' consentito, nel limite dei massimali di spesa, progettare più interventi rispondenti alle diverse esigenze (dissesto idrogeologico, prevenzione incendi).

FAQ n. 5 E' possibile per un soggetto pubblico proprietario di un territorio boscato sotto i 100 ettari presentare domanda di aiuto senza avere un Piano di Gestione e Assestamento Forestale (o strumento equivalente)?

No, la normativa di settore impone per ogni Ente pubblico la gestione delle foreste coerentemente con un Piano di Gestione (comunque denominato) indipendentemente dalla superficie interessata. Il Piano deve essere adottato dall'ente e trasmesso alla Regione per la relativa istruttoria.

FAQ n.6 In merito a quanto previsto dall'art. 5 del bando, nello specifico il pagamento per i costi di manutenzione delle fasce parafuoco sarà concesso con periodicità biennale per un max di 5 anni, il sostegno sarà corrisposto in tre tranches di cui due biennali ed una annuale?

In merito alle fasce parafuoco (aree pulite dalla vegetazione e larghe sufficientemente per non far passare il fuoco) il sostegno può coprire anche le spese di manutenzione attraverso interventi di pulizia dalla vegetazione presente per abbassare il rischio di incendi. Tale manutenzione andrà fatta annualmente, almeno una volta prima del periodo di maggiore pericolosità per gli incendi boschivi. Le spese sostenute, debitamente rendicontate, saranno pagate nei limiti del massimale di € 700/ha per ogni biennio sulla base della domanda di pagamento.